



COMUNE DI TORRAZZA COSTE
PROVINCIA DI PAVIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.26 Reg. Delib.

N.....Reg. Public.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE DEL COMUNE DI TORRAZZA COSTE AD ASM VOGHERA SPA. APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 7 D.LGS. 36/2023.

L'anno duemilaventiquattro **addi'** trenta **del mese di** luglio **alle ore** 21.00, **nella sede comunale** previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di **prima** convocazione.

Risultano:

N. d'ord.		Presenti	Assenti	N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	CLAUDIA BERUTTI	si		8	CRISTINA STURLA	si	
2	DANIELE GABETTA	si		9	ALESSANDRO BERNINI	si	
3	ALESSANDRO GHIA	si		10	LEONARDO GHIA	si	
4	ALESSANDRO GAIOTTI	si		11	PATRIZIA PASOTTI	si	
5	TIZIANA DE GIOVANNI	si					
6	ORIANNA PIZZUTO	si					
7	ANDREA BONDIOLI	si					
					Totale n.	11	0

Sono altresì presenti gli Assessori non consiglieri comunali(partecipanti senza diritto di voto):Ermanno Pruzzi-vice sindaco e Raso Giuseppe.

Partecipa il vice segretario comunale dott.ssa Simona Rota, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa Claudia Berutti-Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ED ALTRE UTENZE DEL COMUNE DI TORRAZZA COSTE AD ASM VOGHERA SPA. APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 7 D.LGS. 36/2023.

Esponde il punto all'odg il responsabile del servizio amministrativo dott.ssa Simona Rota che evidenzia come essendo scaduto il contratto con la ditta Concordia di Rivanazzano Terme la stessa abbia ricevuto l'incarico da parte dell'amministrazione comunale di prendere contatti con ASM Voghera spa per ricevere un'offerta economica e progettuale per il servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze e verificare con apposita relazione ex art.7 dlgs 36/2023 la fattibilità di un affidamento in house da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.

Illustra come ASM Voghera spa abbia fatto pervenire un'offerta economica di € 5,45 a pasto + iva al 5% comprensiva di:

- consegna pasto composto come da menu ats
 - posizionamento 2 dispenser
 - personale che effettua lo scodellamento/la pulizia del refettorio
 - gestione pratica HACCP
 - gestione online dei buoni pasto non più cartacei con predisposizione di incontri con le famiglie per illustrare il sistema di funzionamento
 - rilevazione presenze/prenotazione e addebito pasti alunni a carico di ASM
 - assunzione rischio di impresa nel senso che le famiglie pagano direttamente ASM
 - inserimento di pasti a domicilio per utenti segnalati servizi sociali e altre utenti privati
- A livello normativo l'affidamento in house con ASM Voghera spa è possibile perché vengono rispettate le seguenti condizioni:
- esiste il controllo analogo sull'operato di ASM (Comitato di controllo analogo)
 - oltre l'80 % del fatturato di ASM è derivante da compiti che la società svolge per i soci pubblici
 - il capitale di ASM è totalmente pubblico

Il capogruppo di minoranza dott. Bernini evidenzia una sua perplessità sulla durata di 5 anni dell'affidamento ritenuta forse eccessiva.

Interviene il capogruppo di maggioranza sig.Gaiotti che evidenzia come sia in capo all'amministrazione comunale lo strumento del controllo analogo per garantire la correttezza dell'azione della società partecipata.

I consiglieri Bernini e Pasotti evidenziano però che con ASM Voghera spa si stia realizzando una situazione di monopolio "de facto" avendo la stessa società già in gestione ulteriori servizi per conto del Comune di Torrazza Coste.

Il sig.Gaiotti ritiene che non sempre il ricorso al mercato concorrenziale sia l'optimum per un Ente che può disporre di un'azienda partecipata che lavora per la totalità della sua azione per i comuni soci.

Terminata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune eroga, tra gli altri, il servizio di ristorazione scolastica, che è da considerarsi servizio pubblico locale avente rilevanza economica, in quanto attività considerata d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetta, quindi, a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio, finanziata in quota parte- dalle tariffe di contribuzione degli utenti, ed in quanto tale da svolgere con modalità che ne garantiscano l'accesso per tutti gli utenti e a prezzi accessibili;

- l'art. 13 del D. Lgs. N. 267/2000 che stabilisce “*Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*”;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa (art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi);
- l’art. 42, comma 2 lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e smi (TUEL), che attribuisce alla competenza del consiglio -tra l’altro- gli affidamenti di attività o servizi mediante convenzioni;

RICHIAMATO l’art. 7 d.lgs. 31.3.2023 n. 36, il nuovo Codice Appalti in vigore dal 01 luglio 2023, che nel riprendere i predetti principi precisa che “l’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, che rappresenta la nuova disciplina di riferimento anche per gli affidamenti in house e di cui si riportano alcuni articoli:

“Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

[...]

c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale; [...];

Art. 14 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta,

nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.” [...]

Art. 17 Affidamento a società in house

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016. [...];

Art. 31 Trasparenza nei servizi pubblici locali

1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3:

a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;

b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) gli atti e gli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente” [...];

PRESO ATTO che, in sostanza, il rinnovato quadro normativo in materia di legittimità degli affidamenti diretti *in house* ha affiancato, ad un requisito esclusivamente formale, un requisito afferente l'efficienza gestionale, spostando l'attenzione dal principio di controllo analogo e attività esclusiva quali principi escludenti i servizi affidati dal generale confronto di mercato e dall'obbligo di concorrenza, al principio della preventiva valutazione della congruità economica dell'offerta della società partecipata;

PREMESSO CHE altresì:

- l'art. 14 ed il Protocollo 26 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea danno ampia autonomia agli stati membri e non impongono l'applicazione d'un particolare modello gestionale per i “servizi di interesse generale”;

- applicando il diritto comunitario, le amministrazioni locali possono:

1- con contratto d'appalto o di concessione, commissionare i servizi a privati selezionandoli con gara;

2- instaurare rapporti di partnership pubblico-privato, selezionando con procedura ad evidenza pubblica l'imprenditore privato;

3- “auto-produrre” in economia i servizi;

- il modello dell’“in house providing” appartiene a quest'ultima opzione: l'autoproduzione dei servizi;

- come precisato, tali modelli gestionali sono previsti dal diritto comunitario per “servizi di interesse generale”, quindi per i servizi “rivolti alla collettività”;

- gli stessi modelli gestionali possono essere applicati per la produzione dei “servizi strumentali”, i servizi rivolti alla stessa pubblica amministrazione, che indubbiamente sono meno rilevanti rispetto ai servizi di interesse generale”;

Premesso che:

- l' art. 7, denominato Principio di auto-organizzazione amministrativa, dispone che le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea (comma 1) e che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (comma 2).

- pertanto, la decisione di procedere mediante un affidamento "in house providing", avendo la connotazione d'una scelta politico gestionale, non compete al funzionario;

- la competenza è attribuita dall'art. 42, comma 2 lettera e), del TUEL all'organo consiliare (cfr. Ministero dell'Interno, parere del 29 novembre 2019, <https://dait.interno.gov.it/pareri/98121>);

PRESO ATTO della deliberazione n. 145/2023 PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, la quale ha formulato un interessante orientamento circa la correlazione tra gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici abrogato a partire dal 1° luglio 2023) e quelli desumibili dai principi contenuti nel D. Lgs. 36/20023 (nuovo Codice dei contratti pubblici)

- perché si abbia house providing è necessario che siano soddisfatte tutte e tre le condizioni seguenti:

a) l'amministrazione esercita sulla persona giuridica affidataria un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione controllante;

c) nella persona giuridica controllata non c'è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;

- un'amministrazione esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, "qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata" (art. 5 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e smi);

- tale controllo potrebbe "anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore" (art. 5 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e smi);

- inoltre, il controllo analogo potrebbe essere esercitato in forma congiunta da più amministrazioni pubbliche nei confronti della medesima persona giuridica (art. 5 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e smi);

DATO ATTO CHE:

- è in scadenza il servizio di ristorazione scolastica delle scuole dell'infanzia e primaria di Torrazza Coste;

- il Comune di Torrazza Coste, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, ritiene che l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica mediante affidamento in house alla società ASM Voghera spa rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo di principi comunitari di efficienza, di efficacia ed economicità dell'azione;

VALUTATA l'opportunità a procedere all'affidamento in house della gestione del servizio di ristorazione scolastica ad ASM Voghera, in quanto soggetto a capitale interamente pubblico, che opera in ottica di massima efficienza, efficacia ed economicità,

PREMESSO CHE relativamente alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento "in house" si riassumono di seguito gli elementi qualificanti della società ASM Voghera spa:

- il Comune di Torrazza Coste è titolare di una quota di partecipazione di 0,0078% pari a n. 41 azioni;

- la Società A.S.M. nasce come azienda municipalizzata del confinante comune di Voghera e nel 2005 si trasforma in ASM Voghera S.p.A. Trattasi di una grossa realtà locale, con un azionariato pubblico, che oltre al servizio di igiene urbana svolge funzioni di servizio idrici integrati, servizi energetici, servizi integrati di mobilità, gestione impianti sportivi e ricreativi, gestione dei servizi cimiteriali e funerari, reti telematiche, gestione di mense aziendali;

- ASM Voghera spa così come concepita, realizza pienamente il modello organizzativo dell'autoproduzione mediante società in house providing secondo il quadro normativo e giurisprudenziale comunitario e nazionale. Infatti, tra i Comuni soci e la società si ha un'ipotesi di terzietà solo formale ma non sostanziale: la Società è terza perché dotata di personalità giuridica, ma lo è solo formalmente poiché nella sostanza dipende integralmente dagli enti locali soci come si evince dallo Statuto nonché dai seguenti elementi:

a. il capitale interamente pubblico della società (appartenente a 39 Comuni)

b. il controllo analogo congiunto esercitato dai Comuni soci dall'ente locale attraverso il quale, secondo la pratica giurisprudenziale europea e nazionale, s'instaura un rapporto quasi equivalente ad una relazione di vera e propria subordinazione gerarchica; quale controllo concomitante alla concreta attività operativa, non

solo attraverso l'esercizio del normale potere di indirizzo, ma anche con il puntuale esame sui principali atti di gestione da effettuarsi anche con l'ausilio di specifici poteri di indirizzo, coordinamento e controllo; ["controllo", anche in senso anglosassone del termine ("Control"), ossia di verifica preventiva, concomitante e successiva della conduzione e dei risultati della gestione aziendale che deve essere ispirata ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.]

c. l'attività economica della società è per la quasi totalità svolta a vantaggio dei Comuni soci e delle relative comunità locali;

- è stato infatti appurato che lo statuto di ASM Voghera S.p.A. ("Società") prevede:

- l'inclusione nell'oggetto sociale del "servizio di ristorazione e gestione di mense, nonché la prestazione del servizio alternativo di mensa a mezzo di buoni pasto utilizzabili attraverso mense gestite in proprio e da terzi, ristoranti, self service, tavole calde e fredde ed esercizi analoghi con cui è stata stipulata convenzione a tal fine" (art. 3.1 lett. n) statuto) e di "ogni prestazione connessa e collegabile alle attività indicate ai punti m) e n), incluse quelle di pulizia e manutenzione dei complessi aziendali adibiti alla somministrazione dei pasti e di strutture ricreative in genere" (art. 3.1 lett. o) , statuto);

- il controllo analogo congiunto da parte degli enti pubblici soci, che:

i) devono essere informati periodicamente dall'organo di amministrazione in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati (artt. 1.4, 1.5, 1.6 statuto);

ii) hanno potere di direzione e controllo sulle modalità e condizioni di erogazione dei servizi pubblici, nonché sull'attività dell'organo amministrativo (art. 1.2.1 statuto);

iii) approvano gli strumenti di programmazione relativi alla gestione societaria (art. 1.2.3 statuto);

iv) nominano i componenti dell'organo di amministrazione (art. 13, lett. f) statuto),

v) determinano gli obiettivi strategici della società (art. 13, lett. g) statuto);

vi) esercitano il controllo analogo anche grazie all'operatività del "Comitato per l'esercizio del controllo analogo" (art. 14 statuto);

vii) l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di Legge (art. 5 statuto);

- "oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deriva dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società" (art. 24.4 statuto);

DATO ATTO pertanto che detta società è munita di tutti i requisiti previsti per poter procedere ad affidamenti in house;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 7 il Comune di Voghera, anche in nome e per conto dei Comuni soci, ha presentato richiesta di iscrizione di A.S.M. Voghera S.p.A. nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house e tale iscrizione è avvenuta con delibera ANAC n. 358/2020, (agli atti). A tal fine, secondo quanto richiesto da ANAC dopo l'iscrizione della Società, ASM si è impegnata ad effettuare ulteriori adeguamenti statutari per soddisfare le richieste istruttorie di ANAC e risulta agli atti pervenuta proposta di modifica statutaria, approvata dall'Assemblea dei Soci in data 17.03.2021;

DATO ATTO CHE pertanto sussistono tutti i requisiti per poter svolgere affidamenti in house providing in favore della società;

DATO ATTO CHE, ai fini dell'affidamento in house di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti svolgano preventivamente la valutazione:

1. "sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato";

2. "nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

3 l'art. 17 del D.Lgs. 201/2022 soprarichiamato stabilisce che, per affidamenti di servizi pubblici di valore superiore alle soglie UE, fermo il divieto di frazionare in modo artificioso le prestazioni, gli enti locali possono approvare la deliberazione di affidamento del servizio se giustificata da una motivazione qualificata. L'ente deve giustificare la scelta del modello dell'in house ed il mancato ricorso al libero mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, spiegando i benefici che ne derivano per la collettività con riguardo agli

investimenti, alla qualità del servizio, ai costi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in base a risultati ottenuti da eventuali pregresse gestioni in house;

DATO ATTO CHE il servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze del Comune di Torrazza Coste oggetto di affidamento è sotto soglia comunitaria e come chiarito dalla giurisprudenza (Sentenza CdS n. 6529/2010) e secondo la definizione contenuta dall'art. 2 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 201/2022 è qualificabile come servizio pubblico locale non a rete, che però, nella fattispecie, stante le modalità di organizzazione del servizio, le tariffe applicate ed il valore contrattuale, assume per questo ente rilevanza economica, in quanto in grado di generare potenzialmente in base al fatturato margini di redditività, pur se l'amministrazione in base all'ISEE assume gli oneri di riconoscere tariffe agevolate ad alcune categorie reddituali;

VISTA la Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale redatta dal RUP utilizzando il modello ANAC e contenente le valutazioni in merito alla "congruità economica dell'offerta" nonché i "benefici per la collettività";

VALUTATA la convenienza a procedere all'affidamento *in house* del servizio di ristorazione scolastica dal nostro Comune ad ASM Voghera S.p.A., secondo quanto evidenziato nella relazione suindicata;

VISTO lo schema di "contratto di servizio per l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica collettiva", che si allega alla presente deliberazione sotto la lett. "B" quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO infine che il costo annuo del servizio complessivo, secondo la stima prevista nel contratto di servizio è in linea con gli attuali prezzi di mercato (anzi inferiore a quelli praticati dai comuni contermini);

VISTI:

il D.Lgs. 267/2000;

Lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- Il parere del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- Il parere del Responsabile Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- Il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 3) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti 11
- astenuti 0
- votanti 11
- voti favorevoli 11
- voti contrari 0

DELIBERA

1. La presa d'atto delle premesse, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'affidamento in house dell'erogazione del servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze del Comune di Torrazza Coste ad ASM Voghera Spa con decorrenza dal 01.09.2024 sino al 31.08.2029;
3. Di approvare la Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale redatta dal RUP utilizzando il modello ANAC e contenente le valutazioni in merito alla "congruità economica dell'offerta" nonché i "benefici per la collettività";, allegata alla presente sotto la lett. "A" quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge,
4. Di approvare lo schema di "Contratto di servizio per l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica collettiva", che si allega alla presente deliberazione sotto la lett. "B" quale parte integrante e sostanziale;
5. Di disporre a cura del RUP ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, nella competente sezione "Amministrazione trasparente" della presente deliberazione, della relazione e del contratto di servizio nonché la trasmissione della documentazione all'ANAC, che ne curerà la pubblicazione sul proprio portale telematico "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL",

6. Di demandare al Responsabile del Servizio Competente l'assunzione di adeguato impegno di spesa sui bilanci degli esercizi 2024 e successivi da formalizzare con successivi atti gestionali, tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

7. Di conferire mandato al Responsabile del Servizio competente per l'approvazione e sottoscrizione del contratto di servizio tra il Comune ed ASM Voghera, nel rispetto dei principi in materia di in house providing, decorsi 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione sul sito dell'ANAC;

7. Di autorizzare il competente Responsabile di servizio ad adottare le modifiche formali dell'allegato schema contrattuale che dovessero rendersi utili alla stipula;

8. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione separata, la quale dà il seguente risultato:

- presenti 11

- astenuti 0

- votanti 11

- voti favorevoli 11

- voti contrari 0

la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto vicesegretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno__01.08.2024_____

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li, __01.08.2024_____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

IL _____ è decorso il termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del dlgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Li, _____

Il Segretario Comunale
